

Tutela Aziende e Attività professionali

Contratto di Assicurazione Tutela legale.

**Glossario e
Condizioni di Assicurazione**

Glossario e Condizioni di Assicurazione



Tutela Aziende e
Attività professionali

Indice

Glossario	pag.	1 di 2
Glossario assicurativo	pag.	1 di 2
Glossario giuridico	pag.	1 di 2
Condizioni di Assicurazione	pag.	1 di 8
• Condizioni generali di polizza	pag.	1 di 8
• Oggetto dell'Assicurazione	pag.	2 di 8
• Eventi coperti dall'Assicurazione	pag.	3 di 8
• Garanzie aggiuntive	pag.	6 di 8
• Obblighi in caso di Sinistro	pag.	7 di 8
Allegato 1: modulo di denuncia Sinistro	pag.	1 di 1

Glossario

Glossario assicurativo

Addetti:

- per i liberi professionisti e le ditte individuali: titolare, dipendenti iscritti nel Libro unico del lavoro, familiari/collaboratori e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
- per le società di persone: soci, dipendenti iscritti nei libri paga, familiari-collaboratori e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
- per le società di capitale: amministratori e dipendenti iscritti nei libri paga e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge.

Annualità di Polizza – in una copertura poliennale si intende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura (es. 12/3/2012 -12/03/2013).

Assicurazione/Contratto – il contratto di assicurazione.

Assicurato – colui a favore del quale opera la garanzia assicurativa.

Carenza Assicurativa - il periodo dove non c'è copertura contrattuale.

Caso assicurativo/Sinistro - la controversia o il procedimento per i quali è prestata l'Assicurazione.

Compagnia/Assicuratore - è la Società Assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contraente – il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altre persone.

Copertura - il contenuto delle garanzie individuato nelle Condizioni di assicurazione alla voce "Eventi coperti dall'Assicurazione".

Indennizzo - la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro.

Intermediario assicurativo – la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi (RUI) di cui all'articolo 109 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa.

Libro Unico del Lavoro - registro nel quale vengono iscritti i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori interessati a collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto, i lavoratori somministrati o interinali.

Massimale - la somma entro la quale la Società risponde per ogni Caso assicurativo / Sinistro.

Polizza - il documento che prova il contratto di Assicurazione.

Premio - il corrispettivo dovuto alla Compagnia a fronte del Rischio assunto in garanzia.

Reclamante - Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il Contraente, l'Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.

Reclamo - Una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Società - l'Impresa D.A.S. – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona - Via Enrico Fermi 9/b – 37135 Verona, Tel. 045/8378901 - Fax 045/8351023, sito web: das.it, alla quale la Compagnia ha scelto di affidare la gestione e la liquidazione dei Sinistri a norma del D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164, nel testo chiamata D.A.S.

Valore in lite - il valore del contendere.

Glossario giuridico

Arbitrato – è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Assistenza stragiudiziale – è quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice o per evitarlo.

Contravvenzione – è un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

Danno extracontrattuale – è il danno ingiusto derivante dal Fatto illecito: quello del derubato, dell'ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Delitto colposo – è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso – è doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Delitto preterintenzionale – si ha delitto preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.

Diritto civile - è il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al Diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Diritto penale - è il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli.

La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

Fatto illecito - non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari.

Il Fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto dei singoli.

Insorgenza (del Sinistro) - coincide con il momento in cui inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di Contratto.

- nel **penale**: il momento in cui sarebbe stato commesso il Reato; si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultima;
- nell'**Extracontrattuale**: il momento in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento;
- nel **Contrattuale**: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

Lesioni personali colpose (articolo 590 C.P.) - commette Reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.

Omicidio colposo (articolo 589 C.P.) - commette Reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona.

Oneri fiscali (a carico dell'Assicurato) - spese di bollatura di

documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti, ecc.).

Procedimento penale - inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del Reato ascritto. Per la garanzia di Polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio), salvo quanto previsto per la garanzia aggiuntiva "Procedimenti penali per delitti dolosi".

Reato - violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (Per Delitti: reclusione, multa. Per Contravvenzioni: arresto, ammenda).

I Delitti si dividono poi, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Sanzione amministrativa - misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le Sanzioni amministrative si definiscono Contravvenzioni, che invece sono veri e propri Reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la Sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità giudiziaria.

Spese di giustizia - sono le spese del processo che, in un Procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

Spese di soccombenza - sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).

Spese peritali - sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte).

Transazione - accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Vertenza contrattuale - controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

Condizioni di Assicurazione

Condizioni generali di polizza

Articolo 1

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, salvo le limitazioni previste dall'art. 23. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I premi devono essere pagati all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Articolo 2

Anticipata risoluzione del contratto - recesso in caso di Sinistro

La Compagnia ha facoltà di sospendere la copertura se le condizioni patrimoniali dell'Assicurato sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che non sia prestata idonea garanzia. Assumeranno rilievo, a titolo di esempio, lo stato di insolvenza dell'Assicurato o la sua ammissione a procedure fallimentari e concorsuali.

In caso di cessazione del rischio il Contraente è tenuto:

- a darne immediata e documentata comunicazione alla Compagnia;
- alla rifusione proporzionale degli eventuali sconti di durata anticipatamente beneficiati,

fermo restando il pagamento delle rate di premio scadute e non ancora corrisposte.

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso (pagamento o rifiuto dell'indennizzo), la Compagnia potrà recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata. In tal caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Recesso dalla polizza poliennale e inapplicabilità dell'articolo 1899 c.c.

La copertura assicurativa non gode dello sconto sulla poliennalità ex art. 1899 c.c. atteso che nel corso di ogni Annualità di Polizza l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto assicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni e con effetto alla scadenza dell'Annualità di Polizza in corso. *La comunicazione di recesso deve essere inviata nei termini previsti alla Compagnia e/o all'Intermediario a cui è assegnata la polizza per iscritto a mezzo lettera raccomandata. La Com-*

pagnia provvederà a rimborsare la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.

La facoltà di recedere concessa all'Assicurato non prevale sugli eventuali obblighi a carico del Contraente/Assicurato derivanti dalla presenza di una clausola di vincolo richiesta dallo stesso Contraente/Assicurato.

In caso di copertura poliennale la Compagnia conserva la facoltà di recedere dal contratto assicurativo in ogni Annualità di Polizza ai medesimi termini e condizioni riconosciuti all'Assicurato in forza dell'inapplicabilità dell'art. 1899 c.c.

Articolo 3

Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 4

Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.

Articolo 5

Indicizzazione

Qualora in polizza venga contrassegnata la casella relativa all'indicizzazione, le somme assicurate, il premio, nonché gli eventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia – se espressi in cifra assoluta – sono collegati al “numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:

- a) alla polizza è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- b) alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l'indice iniziale di riferimento e l'indice del mese di giugno dell'anno solare precedente quello di detta scadenza;
- c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all'adeguamento della polizza qualora l'indice superi del 100% quello inizialmente stabilito. In tal caso, le somme assicurate ed il premio resteranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

Articolo 6

Regolazione del premio

Il premio, convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi variabili sopra indicati;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente de-

ve fornire per iscritto alla Compagnia gli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Compagnia.

Se il Contraente omette colposamente di effettuare nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti la Compagnia ha facoltà di sospendere la copertura fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi. La sospensione è automatica qualora il Contraente ometta il pagamento della differenza attiva dovuta. Trova applicazione il disposto dell'art. 1901, comma 3 del Codice Civile, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente per il recupero del maggior premio.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Articolo 7

Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare avviso scritto alla Compagnia dell'esistenza e/o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. In caso di Sinistro deve essere dato avviso a tutte le Compagnie assicuratrici interessate, indicando a ciascuna di esse il nome delle altre. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra consentirà alla Compagnia di non corrispondere l'indennizzo.

Articolo 8

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 9

Assicurazione per conto altrui

Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere assolti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere assolti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

Articolo 10

Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Articolo 11

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a

ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 12

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è contrattualmente regolato valgono le norme di legge.

Oggetto dell'Assicurazione

Articolo 13

Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia assicura il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'Assicurato, *nei limiti del massimale e delle condizioni di polizza.*

Sono comprese le spese:

- di assistenza stragiudiziale;
- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un perito d'ufficio (C.T.U.);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria.
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri.
- per il contributo unificato, se non rimborsato dalla controparte.

Inoltre, in caso di interrogatorio, arresto o procedimento penale all'estero, *in uno dei Paesi ove la garanzia è operante*, la Compagnia assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, *entro il limite massimo di 10 ore lavorative*;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, *entro il limite massimo di euro 1.000,00*;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, *entro il limite massimo di euro 10.000,00. L'importo della cauzione verrà anticipato da parte di D.A.S. a condizione che venga garantita a D.A.S. stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito a D.A.S. entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali D.A.S. conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.*

Articolo 14

Estensione territoriale

Per tutte le coperture, le garanzie riguardano i sinistri che

insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati della UE, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di procedimento penale o civile;
- in tutti gli Stati della UE, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo nell'ipotesi di diritto al risarcimento relativo alle garanzie "Circolazione stradale" e "Ritiro della Patente".

Eventi coperti dall'Assicurazione

(valgono quelli indicati sulla scheda di polizza)

Articolo 15

Procedimenti penali

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, a causa di *fatti connessi allo svolgimento della propria attività di impresa o libero professionale dichiarata in polizza*, sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa.

Procedimenti Penali Per Delitti Dolosi

La garanzia vale per la tutela dei diritti delle persone assicurate che siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, *purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato o nei loro confronti venga emesso decreto di archiviazione, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale.*

In tal caso la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

La Compagnia provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti di euro 3.000,00, in attesa della definizione del giudizio. In caso di mancanza di assoluzione o proscioglimento o archiviazione, con provvedimento definitivo, l'Assicurato sarà tenuto a rimborsare quanto anticipato.

Opposizione alle Sanzioni Amministrative

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora debba presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta. *Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a euro 500,00.*

Persone Assicurate: le garanzie di cui al presente articolo operano a favore del Contraente e di:

Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: *il Titolare, i Dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività;*

Per le Società di Persone: *i Soci, i Dipendenti iscritti nel Li-*

bro Unico del Lavoro, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività ed i collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;

Per le Società di Capitali: *il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i Dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e tutti gli altri collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge; le altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della Contraente oppure imputa loro le attività da esso svolte.*

Articolo 16

Procedimenti Civili e Penali

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, a causa di *fatti connessi allo svolgimento della propria attività di impresa o libero professionale dichiarata in polizza, o per eventi che lo coinvolgano in veste di ciclista o pedone:*

- Civile Extracontrattuale

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. *Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui l'Assicurato abbia in corso un'assicurazione di Responsabilità Civile idonea a coprire il rischio. In tal caso, la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla predetta copertura, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la polizza di RC verso terzi, pur regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante, la presente garanzia opera in primo rischio.*

- Civile Contrattuale

- c) debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali *per le quali il valore in lite sia superiore a euro 250,00*, relative a:
 - contratti con fornitori di beni e/o servizi da lui commissionati e/o ricevuti.
 - controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, *riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l'attività;*
 - contratti individuali di lavoro con propri dipendenti e collaboratori *regolarmente inquadrati a norma di legge.*

Procedimenti Penali

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, a causa di fatti connessi allo svolgimento della propria attività di impresa o libero professionale dichiarata in polizza, sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa.

Procedimenti Penali Per Delitti Dolosi

La garanzia vale per la tutela dei diritti delle persone assicurate che siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, *purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato o nei loro confronti venga emesso decreto di*

archiviazione, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale.

In tal caso la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

La Compagnia provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti di euro 3.000,00, in attesa della definizione del giudizio. In caso di mancanza di assoluzione o proscioglimento o archiviazione, con provvedimento definitivo, l'Assicurato sarà tenuto a rimborsare quanto anticipato.

Opposizione alle Sanzioni Amministrative

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora debba presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta. *Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a euro 500,00.*

Garanzia "231"

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" qualora, nell'ambito della propria attività di impresa dichiarata in polizza:

- 1) l'Ente assicurato, coinvolto nelle indagini, risulti in possesso di modello preventivo di organizzazione non adeguato. La garanzia si estende alla predisposizione delle misure previste dall'art. 16 lett. b) del D.Lgs 231 necessarie per l'eliminazione delle carenze organizzative e al fine della non applicazione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d'ufficio eventualmente poste a carico dell'Assicurato. *La garanzia è prestata nel limite di euro 2.500,00 per Sinistro;*
- 2) sono comprese le spese relative all'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o cose subito per fatti illeciti di terzi, da parte degli aventi diritto, dell'INAIL, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 61 D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Persones Assicurate: le garanzie di cui al presente articolo operano a favore del Contraente e di:

Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il Titolare, i Dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività;

Per le Società di Persone: i Soci, i Dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività ed i collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;

Per le Società di Capitali: il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i Dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e tutti gli altri collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge; le altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della Contraente oppure imputa loro le attività da esso svolte.

Inoltre, la Garanzia "231" opera per il Responsabile del Servizio di prevenzione, i preposti o i consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro, i membri dell'organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/01 e per altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della Contraente oppure imputa loro le attività da esso svolte. Opera anche a favore del Contraente Ente, Società o Associazione, anche priva di personalità giuridica.

Articolo 17

Amministratori, Dirigenti, Quadri e Dipendenti

La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente allorché le persone assicurate, amministratori, dirigenti, quadri e dipendenti del Contraente, *per fatti o atti connessi all'espletamento delle loro specifiche mansioni:*

- a) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. *Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui l'Assicurato abbia in corso un'assicurazione di Responsabilità Civile idonea a coprire il rischio. In tal caso, la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla predetta copertura, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la polizza di RC verso terzi, pur regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante, la presente garanzia opera in primo rischio;*
- c) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni connesse agli obblighi/adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e da violazioni in materia fiscale e amministrativa;
- d) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, compresi i reati in materia di Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (Legge 196/03 e sue successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento Europeo nr. 2016/679), *purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale.*

In tal caso la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. La Compagnia provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti di euro 3.000,00, in attesa della definizione del giudizio. In caso di mancanza di assoluzione o proscioglimento, con sentenza definitiva, l'Assicurato sarà tenuto a rimborsare quanto anticipato.

Le suddette garanzie operano anche per gli eventi che coinvolgono l'Assicurato/Contraente nella veste di ciclista o pedone.

Articolo 18

Circolazione stradale

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida di veicoli a motore o per eventi che lo coinvolgano in veste di ciclista, pedone o trasportato su qualsiasi mezzo:

- a) subisca danni extracontrattuali conseguenti a fatto illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione;
- c) debba presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato del documento di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
- d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- e) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, *per le quali il valore in lite sia superiore ad euro 250,00.*

Se la copertura è prestata su nominativi identificati, questa garanzia opera per il o i veicoli di proprietà del Contraente. In caso di vertenza tra il Contraente ed altra persona assicurata, la garanzia s'intende operante solo a favore del Contraente.

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato anche qualora debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente, contro l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. *Tale garanzia vale solo quando l'applicazione di detta sanzione sia connessa ad un incidente stradale, per il quale operino le garanzie previste dalla garanzia "Circolazione stradale" lett. a) o b), purché detta sanzione riguardi una violazione dalla quale dipende l'attribuzione della responsabilità dei soggetti coinvolti nel Sinistro o la ripartizione del grado della colpa.*

Persone assicurate

- a) *Se la copertura è prestata su veicolo identificato: il proprietario, il conducente e i trasportati di tale veicolo;*
- b) *se la copertura è prestata su persona identificata: tale persona, nonché il proprietario ed i trasportati del veicolo da lei condotto.*

Articolo 19

Garanzia Ritiro Patente

La garanzia si applica esclusivamente alle:

- *Imprese Individuali, per i rischi derivanti dalla sospensione della patente di guida di un proprio dipendente;*
- *Società di Persone, per i rischi derivanti dalla sospensione della patente di guida di un proprio dipendente o di un Socio/Lavoratore dipendente o di un Socio/Lavoratore partecipante agli utili in misura fissa;*
- *Società di Capitali, per i rischi derivanti dalla sospensione della patente di guida di un proprio dipendente o amministratore.*

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora sia coinvolto in un incidente della circolazione stradale che abbia provocato morte o lesioni personali (artt. 589 e 590 Codice Penale) e comprende:

- a) *la difesa penale in procedimenti per omicidio o lesioni colpose;*
- b) *l'assistenza in sede di interrogatorio avanti l'organo di Polizia inquirente;*
- c) *l'attività necessaria per ottenere il dissequestro del veicolo;*
- d) *il ricorso contro l'eventuale provvedimento di sospensione del documento di guida.*

Si comprendono inoltre:

- e) *la corresponsione della diaria prevista in polizza per ciascun giorno di ritiro temporaneo del documento di guida, in esecuzione di provvedimento dell'Autorità italiana che sia conseguenza diretta ed esclusiva dell'incidente di cui sopra;*
- f) *la corresponsione del 50% della diaria convenuta, ove un'Autorità straniera prenda provvedimento analogo per gli eventi sopra previsti.*
- g) *in estensione a quanto previsto, la diaria verrà corrisposta anche in caso di sospensione del documento di guida da parte dell'Autorità Italiana, dovuta a una o più infrazioni alle seguenti norme di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada:*

art. 6 - comma 12 – regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati;

art. 10 - commi 18 21 e 22 – veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità;

art. 62 - massa limite;

art. 142 - limiti di velocità;

art. 143 - circolazione contromano in curva, dosso ecc. ...;

art. 145 - omessa precedenza;

art. 146 - violazione della segnaletica stradale – semaforo rosso;

art. 147 - transito irregolare ai passaggi a livello;

art. 148 - sorpasso irregolare;

art. 149 - distanza di sicurezza tra veicoli;

art. 150 - incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o strade di montagna;

art. 164 - comma 9 sistemazione carico;

art. 168 - comma 9 trasporto di materiali pericolosi;

art. 172 - uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta;

art. 176 - inversione di marcia e circolazione su corsie di emergenza in autostrada;

art. 179 - cronotachigrafo e limitatore di velocità, solo nell'ipotesi di non funzionamento involontario;

art. 186 - guida sotto l'influenza dell'alcool. In questo caso la diaria sarà corrisposta nella misura del 50% quando la sospensione della patente sia pari o superiore ad un anno, indipendentemente dalla durata di copertura sottoscritta.

Qualora la sospensione del documento di guida fosse prevista al verificarsi di più infrazioni ed una di queste fosse anterio-

re alla data di decorrenza della garanzia, la diaria convenuta verrà proporzionalmente ridotta.

La Compagnia, infine, garantisce il ricorso o l'opposizione in ogni ordine e grado contro il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca del documento di guida adottato dall'Autorità, derivante da ogni violazione di norme di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada, e dunque anche diverse da quelle previste dalla presente garanzia.

La diaria prevista in polizza sarà corrisposta esclusivamente a favore dell'Azienda/Datore di lavoro presso i quali opera l'autore della violazione al Nuovo Codice della Strada, titolare della patente assicurata e oggetto del provvedimento di sospensione o individuato al momento dell'infrazione quale conducente di un veicolo assicurato;

Ai fini dell'operatività della garanzia, la guida di veicoli da parte dell'autore della violazione al Nuovo Codice della Strada, titolare della patente assicurata e oggetto del provvedimento di sospensione o identificato al momento dell'infrazione quale conducente di un veicolo assicurato, deve essere strettamente funzionale all'esercizio dell'attività lavorativa cui l'autore medesimo è adibito presso l'Azienda/Datore di lavoro beneficiari della diaria prevista in polizza.

Nel caso in cui la garanzia sia prestata su veicolo identificato, si intende assicurato il conducente.

Articolo 20

Consulenza legale telefonica

Ad integrazione delle garanzie, la Compagnia garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste in polizza, tramite il numero verde 800.34.55.43.

L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

Articolo 21

Eventi esclusi dall'assicurazione

Esclusioni comuni a tutte le garanzie

La garanzia non vale per:

- *danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;*
- *controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di mezzi nautici a motore o aerei a motore, fatta eccezione per quanto disposto dalle garanzie che riguardano la circolazione;*
- *materia fiscale ed amministrativa salvo quanto espressamente previsto in polizza.*

Esclusioni specifiche per le garanzie Procedimenti Penali, Procedimenti Civili e Penali, Amministratori, Dirigenti, Quadri e Dipendenti

- *controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore;*

- *controversie riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività, indicati in polizza;*
- *controversie relative all'acquisto o alla costruzione di beni immobili;*
- *controversie relative all'acquisto di beni mobili registrati;*
- *vertenze relative a forniture di beni o a prestazione di servizi che l'Assicurato effettui;*
- *vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;*
- *controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale;*
- *controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori;*
- *controversie relative a trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione di azienda.*

Esclusioni specifiche per la Circolazione stradale e per il Ritiro patente

La garanzia non vale se:

- *il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con documento non regolare o diverso da quello prescritto o non ottempera agli obblighi stabiliti nello stesso; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto il documento di guida, o è munito di documento scaduto, ma ottiene il rilascio o il rinnovo dello stesso entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante;*
- *il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero gli sono state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186 e 187 C.d.S., (fatta eccezione per art. 19 lett. G) o se è imputato di fuga od omissione di soccorso (art. 189 C.d.S.), o di un diverso reato se questo è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, o con omissione di soccorso. Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga od omissione di soccorso, verranno riattivate le garanzie di polizza quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;*
- *il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.;*
- *il veicolo è usato in difformità da immatricolazione.*

Garanzie aggiuntive

(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

Articolo 22

Vertenze Contrattuali con i Clienti (abbinabile all'art. 16)

A1 Italia La garanzia è estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero dei crediti. *In deroga all'Art. 14 Estensione territoriale, la garan-*

zia è operante per i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, entro il limite massimo di denunce previsto in polizza. Tale limite non potrà superare il numero di quattro per anno assicurativo.

Per dette vertenze non si tiene conto del valore minimo in lite previsto all'art. 16 lettera c).

A2 UE La garanzia prevista al precedente punto A1 è estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, che insorgano e debbano essere processualmente trattate in un Paese dell'UE ed inoltre nel Liechtenstein, principato di Monaco e Svizzera.

B) Vertenze Contrattuali con i Clienti per il solo intervento Stragiudiziale

La garanzia è estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero dei crediti. *In deroga all'Art. 14 Estensione territoriale, la garanzia è operante per i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in un Paese dell'Unione Europea, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera, con il limite di 10 denunce per ciascun anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale.*

C) Patente a Punti (abbinabile agli artt. 18 o 19)

Qualora le Persone assicurate, in conseguenza di violazioni di articoli del Nuovo Codice della Strada avvenute successivamente all'acquisto della garanzia, subiscano una decurtazione dei punti dal documento di guida, la Compagnia riconoscerà:

- il rimborso, *fino ad un massimo di euro 500,00*, delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso di aggiornamento necessario per recuperare i punti patente, organizzato da un'Autoscuola o da altri soggetti autorizzati;
- il rimborso, *fino ad un massimo di euro 1.000,00*, delle spese sostenute qualora, a seguito di perdita totale dei punti patente, si renda necessario sostenere l'esame di idoneità tecnica per la revisione della stessa. *Tale rimborso sarà effettuato a condizione che l'Assicurato, che ne aveva la possibilità, abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare punti;*
- *le spese relative al ricorso contro i provvedimenti sanzionatori conseguenti alle suddette violazioni, che comportino decurtazione superiore a cinque punti, purché sussistano fondati motivi per ritenere che il ricorso stesso possa avere esito positivo.*

Persone assicurate

Nel caso in cui la garanzia sia prestata su veicolo identificato, si intende assicurato il conducente.

Obblighi in caso di Sinistro

Articolo 23

Insorgenza del Sinistro - operatività della garanzia assicurativa

Il Sinistro s'intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la Controparte o un terzo si assumono aver posto in essere la prima infrazione di una disposizione di legge o il primo inadempimento di una previsione di contratto.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- *dalle ore 24 del giorno di stipulazione della polizza, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative;*
- *trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della polizza, negli altri casi.*

Qualora la polizza sostituisca analoga copertura, la carenza decorre dalla data di effetto della polizza sostituita.

Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere per il medesimo oggetto e *purché il contratto abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.*

Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l'insorgenza del Sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro.

La garanzia non viene prestata per i sinistri relativi a contratti, obbligazioni, patti ed accordi comunque denominati per i quali, al momento della stipulazione della polizza, fosse già stata data disdetta o esercitato il recesso o la cui rescissione, risoluzione, annullamento, dichiarazione di nullità od inefficacia o modificazione fossero già state chieste da una delle Parti.

Il Sinistro si intende unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- *vertenze promosse da o contro più persone assicurate ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;*
- *procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto, nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate. In tal caso la garanzia verrà prestata a favore dell'Assicurato contraente.*

Articolo 24

Denuncia di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne tempestiva comunicazione alla Compagnia, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

La denuncia, corredata dai relativi documenti, può essere inviata direttamente a D.A.S. in via Enrico Fermi 9/b – 37135 Verona, Tel. 045/8378901 - Fax 045/8351023, sito web: das.it, utilizzando lo specifico modulo.

I sinistri denunciati oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l'Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia, ex art. 2952 C.C.

L'Assicurato dovrà far pervenire a D.A.S. o a Zurich notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario con la massima tempestività.

Denuncia del Sinistro Ritiro Patente e Patente a Punti

L'Assicurato deve denunciare immediatamente a D.A.S. il ritiro temporaneo del documento di guida, inviando copia del provvedimento o comunicandone gli estremi; in caso di ritardata denuncia, la diaria inizia a decorrere solo dal giorno successivo a quello di comunicazione a D.A.S.

L'Assicurato deve avvalersi della facoltà di presentare ricorso avverso il provvedimento di ritiro temporaneo del documento di guida nei termini previsti, pena la perdita totale o parziale del diritto all'indennità, ai sensi degli artt. 1914 e 1915 del C.C.

L'Assicurato si obbliga a fornire a D.A.S. tutte le notizie, i chiarimenti e la documentazione del caso e a prestarsi per facilitare le azioni che D.A.S. ritenga di svolgere per limitare le conseguenze del provvedimento.

Articolo 25

Scelta del legale

Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro, l'Assicurato ha facoltà di scegliere un legale in tutti i tipi di procedimenti/vertenze assicurati, ad eccezione dell'eventuale fase stragiudiziale di quelli civili, che sarà gestita da DAS nei termini indicati al successivo art 26 Gestione del Sinistro.

Il legale deve svolgere stabilmente la propria attività in una località facente parte del Circondario ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia.

Se l'Assicurato sceglie un legale che non svolge stabilmente la propria attività presso il Circondario del Tribunale competente, la Compagnia garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di euro 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S. o con Zurich.

Articolo 26

Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del Sinistro, *D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.* Ove ciò non riesca, *se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo* e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi del precedente articolo 25 "Scelta del legale".

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o a periti devono essere preventivamente concordati con

D.A.S.; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a *due tentativi.* In caso di procedure concorsuali la garanzia si *limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione al credito.* *Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da D.A.S. per la trattazione della pratica.*

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza, con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere, *i quali verranno ratificati da D.A.S. dopo che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.*

D.A.S. non è responsabile dell'operato di legali e periti.

L'IVA sulle parcelle dei professionisti è a carico dell'Assicurato, quando non costituisce un costo fiscale per l'Assicurato stesso.

Articolo 27

Disaccordo sulla gestione del Sinistro

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

Articolo 28

Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, *mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, diritti, onorari e relativi accessori.*

Allegato 1: modulo di denuncia Sinistro

Gentile cliente,

abbiamo predisposto questo modulo per semplificare le operazioni in caso di Sinistro e renderne più fluida la gestione. La invitiamo a compilare il modulo con attenzione e di inoltrarlo tempestivamente a mezzo telefax alla D.A.S. a Verona e, comunque, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 24 "Denuncia di danno" delle Condizioni di Assicurazione.

Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda

Registro del Commercio di Dublino n. 13460

Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese

preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. 1.00066

C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968

Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano

Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

modello P.1960.CGA - ed. 01.2019



ZURICH[®]